

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

BALON MUNDIAL ONLUS

STATUTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Costituzione

A norma dell'art.18 della Costituzione Italiana e degli artt.36, 37, 38 del Codice Civile è costituita in Torino la "Associazione Sportiva Dilettantistica BALON MUNDIAL ONLUS", di seguito indicata in forma abbreviata come "BALON MUNDIAL A.s.d. Onlus". La sede sociale è in Torino. Il trasferimento della sede legale, se avviene all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria. L'organizzazione ha carattere volontario e, in considerazione della perennità dello scopo, ha durata illimitata.

E' obbligo dell'associazione usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

Articolo 2 - Statuto

L'Associazione Sportiva Dilettantistica BALON MUNDIAL ONLUS è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 460 del 04/12/1997, della Legge n. 398 del 16/12/1991, dell'Art. 90 della Legge n. 289 del 27/12/2002, dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale e di tutte le loro successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 3 - Modifiche allo statuto

Le modifiche statutarie possono essere introdotte tramite delibera assembleare. Tali specifiche deliberazioni dell'Assemblea, sono valide con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 4 - Oggetto e scopo

BALON MUNDIAL è un'associazione democratica e pluralista che opera per la costruzione di valore nella comunità umana, senza perseguire fini di lucro ma perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo associativo prevalente è l'organizzazione e la pratica di attività sportive dilettantistiche, ma l'associazione può operare anche nei settori della formazione, della comunicazione, e dell'editoria.

BALON MUNDIAL favorisce il diritto all'espressione della propria individualità ovviando a e prevenendo situazioni di isolamento e di emarginazione, e si impegna per il miglioramento della qualità della vita dei minori, degli adolescenti, degli anziani, di soggetti in situazioni di disagio fisico, psichico o sociale, e di altre persone temporaneamente o strutturalmente in difficoltà quali comunità straniere residenti, rifugiati umanitari, studenti.

BALON MUNDIAL promuove la cultura di aggregazione, socializzazione ed umanizzazione avente al centro il rispetto del patrimonio umano e culturale della popolazione giovanile.

BALON MUNDIAL opera altresì nel campo della promozione e della difesa dei diritti civili in tutto il mondo e persegue l'obiettivo di diffondere i valori della solidarietà e della fratellanza tra i popoli, promuovendo campagne di informazione contro il razzismo e l'esclusione sociale, a favore della promozione dell'identità locale e della pacifica convivenza. Nella realizzazione di tale obiettivo l'Organizzazione potrà creare strutture redazionali, per operare su social e mass media come fornitore di contenuti, essere a sua volta editore di contenuti multimediali, organizzare manifestazioni e ogni altra iniziativa volta a promuovere i valori di cui sopra.

BALON MUNDIAL promuove inoltre la cultura della salute e realizza percorsi di training finalizzati al benessere psicofisico e alla prevenzione di varie forme di disagio.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Organizzazione si propone di:

- promuovere, organizzare, esercitare e gestire attività sportive dilettantistiche compresi programmi didattici di istruzione, qualificazione e perfezionamento, nonché di coordinamento delle attività sportive, ricreative e culturali con enti locali, regionali, statali, dell'Unione Europea e privati anche

- organizzando eventi sportivi dilettantistici;
- gestire punti di incontro, bar e ristoranti, soggiorni e attività di carattere turistico, alberghiero ed affini;
- collaborare con enti pubblici, organizzazioni ed associazioni e privati, sulle tematiche che riguardano il proprio oggetto di attività;
- perseguire finalità culturali, ricreative, dell'informazione, sportive e simili attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, della cultura, dello spettacolo, dello sport, della ricreazione e del tempo libero finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo. In particolari casi potranno essere costituite sezioni di attività per i diversi settori di intervento;
- promuovere eventi pubblici, in collaborazione con le realtà e le amministrazioni locali, allo scopo di lavorare sullo stigma che accompagna le tematiche oggetto dell'azione dell'Organizzazione.
- le attività di cui al comma precedente sono svolte attraverso la partnership con qualsiasi interlocutore che condivida l'intenzione di allargare il campo di persone ed organizzazioni/associazioni coinvolte per dare visibilità – e quindi risposte – a tali fenomeni;
- le attività indicate sono rivolte prevalentemente verso soggetti svantaggiati quali ad esempio immigrati e rifugiati politici che vivono in situazione di disagio economico e/o di emarginazione sociale, adolescenti "a rischio" di sviluppare disturbi comportamentali e le loro famiglie;
- affittare, acquistare, vendere, costruire e gestire immobili di impianti destinati alle proprie attività.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO II - SOCI

Articolo 5 – Ammissione

Sono soci/e di BALON MUNDIAL tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e s'impegnano per realizzarle versando la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo. Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socia ogni persona indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previa autorizzazione scritta di un genitore. Chi intende aderire all'Organizzazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad osservarne Statuto e Regolamenti compresi quelli della Federazione o Ente di Promozione sportiva alla quale l'Associazione si affilia nonché del Coni e di voler partecipare alla vita associativa. Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di rigetto entro il termine predetto la domanda si intende accolta. In ogni caso una eventuale delibera di non ammissione deve essere motivata.

Articolo 6 - Adesione

L'adesione all'Organizzazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni delle Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo e hanno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; a frequentare i locali sociali, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall'Associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall'Associazione. I soci hanno il dovere di osservare le norme dello Statuto (compreso quello della Federazione o Ente di Promozione sportiva e del CONI) e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli scopi dell'Associazione e di prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività personale secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'organizzazione.

L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Tutti i soci dell'associazione devono essere soci anche della Federazione o Ente di Promozione sportiva alla quale l'Associazione si affilia; il tesseramento sportivo, così come le iscrizioni e i rinnovi della Federazione sportiva, devono essere richiesti per il tramite dell'Associazione.

La quota associativa è intrasmissibile ed è vietata qualunque rivalutazione del suo valore.

In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione, i soci stessi, o i loro aventi causa, possono pretendere alcunché dall'Associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7- Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Articolo 8 - Recesso

Ogni socio può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Organizzazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Articolo 9- Esclusione

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento della quota sociale e/o per gravi motivi e/o gravi infrazioni allo Statuto ed al Regolamento Sociale (compresi quelli della Federazione o Ente di Promozione sportiva e del CONI), chiunque partecipi all'Organizzazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato mediante comunicazione scritta inviata con l'ausilio di moderne tecnologie, contenente le motivazioni del provvedimento stesso, contro il quale l'interessato potrà ricorrere all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, con le modalità disciplinate dall'art. 15 del presente statuto.

TITOLO III - ORGANI

Articolo 10 - Organi dell'Organizzazione

Sono organi dell'Organizzazione:

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

L'ASSEMBLEA

Articolo 11 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Organizzazione ed è l'organo sovrano dell'Organizzazione stessa. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, secondo quanto previsto dall'articolo 23 del presente Statuto o, in assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, e se lo ritiene, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità dell'Assemblea ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Articolo 12 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita, con modalità idonee a garantire l'effettiva informazione dell'interessato, a tutti gli aderenti risultanti dal Libro degli Aderenti all'Organizzazione, nonché ai Revisori dei conti (se nominati), almeno quindici giorni utili prima dell'adunanza.

L'Assemblea può essere convocata anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Nell'eventualità di una seconda convocazione, essa deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano, dichiarandosi edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno, di persona tutti i soci.

Articolo 13 – Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea

- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il rendiconto annuale;
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- elegge gli organismi direttivi previsti dallo Statuto (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando la preferenza a nominativi scelti fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione all'Associazione;
- discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato;
- elegge, se richiesto, una Commissione Elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- delibera in merito alle modifiche di Statuto;
- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, individuando i componenti tra gli aderenti all'Organizzazione o tra professionisti iscritti agli albi preposti;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto.
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Articolo 14 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, in seconda convocazione senza numero legale.

Non è in alcun caso permesso il voto per delega né è ammesso il voto per corrispondenza.

E' possibile la partecipazione alle Assemblee tramite collegamenti in videoconferenza o simili.

Articolo 15 - Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, tranne che per deliberazioni speciali riguardanti le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Organizzazione, come disciplinato dal presente Statuto. Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci maggiori di età regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota sociale.

Ogni socio ha diritto ad un voto, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione e l'approvazione del bilancio. Nelle votazioni l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea e dura in carica 2 anni. L'Assemblea elettiva decide il numero dei Consiglieri ad ogni elezione da un numero minimo di tre a un numero massimo di quindici membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. E' fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva

Articolo 17 – Elezione delle cariche sociali da parte del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato di Indirizzo nominandone i componenti tra le persone distinte nel campo della cultura, della scienza, dell'impegno nella difesa dei diritti civili e tra quelle che

contribuiscono fattivamente allo sviluppo dell'attività sociale; possono essere nominate nel Comitato di Indirizzo anche persone facenti parte di altre Associazioni con le quali vengano condivise finalità sociali e modalità operative per il raggiungimento delle medesime.

Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire tra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito, fatto salvo il diritto a veder riconosciute le spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo nello svolgimento della funzione.

Articolo 18 – Compiti del Consiglio Direttivo

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci, o delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- deliberare in merito alle domande di affiliazione e definirne la quota;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti l'attività sociale;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea, sia con soci che con esterni. Nessun soggetto avrà potere di rappresentanza o di firma nei confronti di soggetti terzi ma tali attività dovranno servire a rendicontare al Consiglio Direttivo il loro operato.

Articolo 19 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni qualvolta ce ne sia necessità su convocazione del Presidente, senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni sono palesi. La parità di voti comporta l'eiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, il quale lo firma assieme al Presidente. Tale verbale è consegnato agli atti ed è a disposizione dei soci che chiedono di consultarlo.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, dichiarandosi edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno, tutti i consiglieri.

Art. 20 – I Consiglieri

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Decade comunque il Consigliere dopo un anno di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio. Diversamente, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione mediante cooptazione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. I nuovi consiglieri rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio Direttivo. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Il Consiglio decaduto è tenuto a convocare l'Assemblea, indicando nuove elezioni entro 15 giorni.

Articolo 21 - Il Presidente

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione; solo in caso di assenza o di impedimento ne assume le funzioni il Vice-Presidente.

Il Presidente dell'Organizzazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio, tra i propri consiglieri, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti. Il Presidente dura in carica 2 anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Organizzazione.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve senza indugio convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Organizzazione.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 22 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 23 - Il Segretario

Il Segretario cura gli aspetti formali della vita associativa, ivi compresa la verifica dell'attuazione delle norme statutarie. Redige i verbali delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente. Coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Organizzazione. Cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli Aderenti. Presiede il Consiglio Direttivo in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Articolo 24 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può provvedere alla nomina di tre revisori dei conti con il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. Qualora eletto, il Collegio deve riunirsi a tale scopo almeno quattro volte l'anno. I componenti del Collegio durano in carica due anni. L'incarico di Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di consigliere e può essere ricoperto da un soggetto esterno all'associazione.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo. Essi verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Organizzazione e dei relativi Libri, danno pareri sui bilanci.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 25 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

1. dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e da eventuali contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione;
3. dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Organizzazione;
4. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell'Organizzazione sono costituite:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali o di altre istituzioni pubbliche, anche finalizzati al

- sostegno di specifici e documentati programmi finalizzati nell'ambito dei fini statuari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 5. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 6. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 7. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sportivo dilettantistico non lucrativo di utilità sociale;
 8. fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
 9. dal ricavato derivante dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
 10. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali

Articolo 26 - Erogazioni donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio direttivo che delibera eventualmente sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statuarie dell'Organizzazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statuarie dell'Organizzazione.

Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Articolo 27 - Bilancio

L'esercizio sociale dell'Organizzazione va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Per ogni esercizio, entro i primi due mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispone un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Dal Bilancio deve risultare in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'Associazione. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Organizzazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 28 - Avanzi di gestione

All'Organizzazione è vietato distribuire fra gli associati utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Organizzazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni Onlus operanti nella promozione e nello sviluppo della attività sportiva sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento ed in conformità con quanto previsto dall'Art. 111, comma 4 quinquies, lett. (b) del D.P.R. N° 917/96. La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa almeno dai quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.

Articolo 30 - Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti non commerciali e a quanto previsto dal Codice Civile nonché dal D. Lgs. 460/97 della Legge n. 398 del 16/12/1991, dell'Art. 90 della Legge n. 289 del 27/12/2002, e successive modifiche ed integrazioni.